

STUDIO LEGALE
Avv. Giustina Simoniello
Via Seggio 51 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 19185245- cell: 3209745647
PEC: avv.giustinasimoniello@pec.dirittoitalia.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Con istanza ai sensi dell'art. 151 cpc

Per la sig.ra **Varchetta Anna** (CF. VRCNNA78L71F839T), nata a Napoli (NA), il 31.07.1978 e residente in Napoli (NA) alla Via B. Segre n. 77, rappresentata e difesa dall'avv. Giustina Simoniello del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Seggio 51, giusta procura a margine del presente atto. L'Avv. Giustina Simoniello dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: avv.giustinasimoniello@pec.dirittoitalia.it

- **Ricorrente** -

Contro

Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentate p.t. (CF: 80033300635), Via Ponte della Maddalena 55, 80142, Napoli c/o Avvocatura Distrettuale di Napoli-

Resistente

Nei confronti

Dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali Incrociate per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2024, classe di concorso A019 II FASCIA (FILOSOFIA E STORIA) gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli .

-Resistenti potenziali

PREMESSO

- 1) Che la ricorrente è insegnante precaria e regolarmente inserita nelle GPS II fascia su classe di concorso A019 (FILOSOFIA E STORIA, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO), nelle GPS II Fascia incrociate sostegno

della Provincia di Napoli , su classe di concorso ADSS (sostegno secondaria di II grado)

- 2) In data 30.05.2022 inoltrava regolare domanda di inserimento in GPS della Provincia di Napoli ed in data 13.08.2022 inoltrava regolare domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento;
- 3) In data 08.09.2022 veniva pubblicata graduatoria GPS, ove la ricorrente per la sua classe di concorso (A019) risultava in posizione n. 188, con 113 punti (come da stralcio graduatoria allegato dove risulta il nome della ricorrente);
- 4) 5) In data 10.09.2022, veniva emesso il primo bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado;
- 5) In data 14.10.2022, nelle GPS II Fascia, per la classe di concorso A019, la ricorrente veniva scavalcata da docenti con posizione e punteggio inferiore e convocati presso le stesse sedi scelte all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine.

In particolare:

- Docente Cherillo Alessia, inserita nella II fascia, su classe di concorso A019, con punti 99 / posizione 246, assegnato all'Istituto Caccioppoli Napoli (codice meccanografico NAPS07000R), per cattedra interna, SPEZZONE DI 12 ORE, sede scelta dal ricorrente , scuola rientrante nel distretto 46 della domanda di Informatizzazione nomine (che si allega agli atti);
- Docente FUSCO ASSUNTA, inserita nella II fascia, su classe di concorso A019, con punti 98 / posizione 251, assegnata all'Istituto L.C.
- V. Emanuele II Garibaldi Napoli (codice meccanografico NAPC40000V), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede rientrante nel distretto 47, scelta dal ricorrente alla posizione 8 della domanda di Informatizzazione nomine (che si allega agli atti);

- In data 07.11.2022, veniva emesso il quarto bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado.
- In tale bollettino nelle GPS II fascia per la classe di concorso A019, la ricorrente veniva nuovamente scavalcata da docenti con posizione e punteggio inferiore e convocati presso le stesse sedi scelte all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine.
- In particolare:
 - 6) Docente LOMBARDI ROSARIA, inserita nella II fascia, su classe di concorso A019, con punti 92,5/ posizione 283, assegnata all'Istituto L.C. V. Emanuele II Garibaldi Napoli (codice meccanografico NAPC40000V), per cattedra interna, fino al termine delle attività didattiche, sede rientrante nel distretto 47, scelta dal ricorrente alla posizione 8 della domanda di Informatizzazione nomine (che si allega agli atti);
 - 7) Come si evince dal bollettino del 14.10.2022 e del 07.11.2022 che si allegano agli atti, la ricorrente veniva scavalcata da docenti, con punteggio e posizione inferiore, e per le stesse sedi scelte all'atto dell'inoltro della domanda di Informatizzazione Nomine;
 - 8) Alla docente Varchetta Anna, dunque, non venivano conferiti incarichi per sedi e tipologie di contratto che aveva debitamente scelto e che, diversamente, sono stati attribuiti a soggetti con punteggio nettamente inferiore che non vantavano alcun diritto di precedenza, in palese violazione del principio meritocratico.
 - 9) La ricorrente ad oggi, nonostante il punteggio e le sedi regolarmente scelte, risulta ancora senza incarico.

Ciò premesso si osserva

MOTIVI IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE

Va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha anche precisato che occorre assicurare quali elementi di minima garanzia: 1) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; 2) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; 3) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

Qualora l'attribuzione delle supplenze nelle sedi indicate dalla ricorrente a docenti in posizione e punteggio inferiore fosse dipesa dalla rinuncia della ricorrente ad una delle sedi indicate, la stessa avrebbe semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quella sede, ma non avrebbe rinunciato all'intera procedura (cfr. Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ordinanza 14 febbraio 2022).

Occorre operare una distinzione tra due tipi di rinuncia:

- la rinuncia alla procedura, che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente omette di proporre l'istanza telematica e viene qualificato 'rinunciatario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento;

- la rinuncia alla sede, disciplinata invece dal secondo periodo del comma 4 del testo in esame, che riguarda la specifica e diversa ipotesi in cui il docente si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi.

Si legge, infatti, espressamente, nel corpo del già citato comma 4 dell'art. 12 che Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis- con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 afferma: *Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*

La Sezione ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. **Di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno,**

l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E SULLA PERDITA DI OPPORTUNITA' PER IL RICORRENTE.

Come già rappresentato, la ricorrente pur essendo stata correttamente inserita in graduatoria e, per giunta, in posizione utile ad ottenere il conferimento di incarichi annuali, è stata “saltata” nelle convocazioni.

Pertanto, nel caso di specie, si palesa una grave violazione del principio meritocratico, poiché sono stati assegnati gli incarichi spettanti alla ricorrente a soggetti con punteggio e posizione nettamente inferiore.

Il danno patito dalla ricorrente, la lesione del diritto alla stabilizzazione professionale è gravissimo, soprattutto se si considera la sua attuale posizione lavorativa estremamente precaria e non ancora remunerata.

Si riporta come in fattispecie identica il Giudice del Lavoro di Roma che si è espresso con ordinanza del 17.02.2022 n. 16570/22, nella quale si legge che *“Il Giudice del Lavoro..... considerato che nella specie la ricorrente non ha messo in discussione la regolamentazione generale delle GPS e non ha neppure contestato la correttezza del punteggio e della posizione che le è stata attribuita, che invero è pacifica e non contestata tra le parti, ma ha eccepito l'illegittimità dell'operato della P.A. nella parte in cui questa ha assunto, nell'ambito della procedura di cui al decreto Sostegni Bis, con contratti a termine docenti aventi un punteggio a lei inferiore, scavalcandola e quindi ha invocato il diritto soggettivo all'assunzione [.....] ritenuto che la ricorrente in quanto in possesso dei requisiti di legge e titolare di punteggio superiore e di una posizione più alta in graduatoria rispetto alla docente XXXXX avrebbe avuto diritto all'assegnazione nella sede XXXXXX [.....] accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato.....”*

È di palmare evidenza come la fattispecie delibata dall'On.le Tribunale Ordinario di Roma (Sez. Lavoro) sia nella sostanza identica a quella in oggetto.

Da quanto sino ad ora illustrato e documentalmente comprovato, appare evidente come la procedura di nomina sia stata posta in violazione del principio meritocratico nonché di tutti i principi che sorreggono il meccanismo stesso delle “graduatorie”.

Se, come emerge dalla documentazione versata in atti, senza motivi legati a diritti di precedenza, riserve ecc, l’odierno ricorrente è stato sopravanzato da soggetti con punteggi inferiori, è evidente che l’azione dell’Amministrazione risulti viziata.

La perdita di tali opportunità professionali, oltre ad avere pesanti ripercussioni da un punto di vista economico, si ripercuoterà sulla carriera della Docente Varchetta Anna a cui è stato di fatto illegittimamente impedito di maturare punteggio ulteriore per il servizio.

Dunque, per cause imputabili esclusivamente all’Amministrazione, la ricorrente non potrà avanzare in graduatoria rischiando di essere sopravanzato dagli stessi soggetti che oggi, illegittimamente, hanno stipulato contratti a lei destinati.

In fattispecie identica, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, ha integralmente accolto il ricorso così stabilendo: “ dichiara l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docente con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente; - dichiara il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del maggior punteggio e, per l’effetto , - ordina all’Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l’incarico annuale predetto; - dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, per un importo complessivo lordo pari ad euro 21.850,52” .

La sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Latina- Sezione Lavoro- anno 2021, riteneva fondata l’irregolarità dedotta dall’istante relativamente ai posti di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina. In effetti il famigerato algoritmo invece di “ricominciare da capo” ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico, per mancanza di sedi disponibili, (tra quelle espresse in domanda), al momento delle

precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando, però, in questo modo, l'odierna ricorrente, come tanti altri, è stato totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento.

Nel caso di specie, risulta pacifico, e comunque documentalmente asseverato, che già al turno di nomina del 14.10.2022, per non parlare di quello del 07.11.2022 siano stati assegnati incarichi di supplenza sulla classe A019 (filosofia e storia) ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto alla ricorrente nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda dall'istante.

*** **

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l'aspirante non ottiene l'incarico è perché non ha espresso le preferenze corrispondenti ed è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all'OM 112/2022, la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, il candidato aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stata "saltato" per disponibilità in sedi non indicate da lui, ma ignorato completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte. Per cui ad oggi, sussiste, secondo anche la prospettiva dell'OM 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la

reale probabilità di trovarsi per l'intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e di punteggio in graduatoria.

Non solo! Il mancato conferimento dell'incarico, per questa annualità, priva il docente all'accumulo di ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024, potendo solo nel 2024 modificare la scelta delle sedi, con un evidente, quindi, danno futuro.

Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinché voglia fissare l'udienza di discussione della presente causa, convocando a sé le parti per ivi, in contraddittorio o in contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) accertare e dichiarare l'errato scavalcamento operato dell'algoritmo nella individuazione delle posizioni a cui conferire incarico da GPS, in virtù della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate;
- b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023 in una delle sedi da lei scelte all'atto della domanda;
- c) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ed idonea a dare concreta attuazione agli interessi e ai diritti esercitati dal ricorrente;

- d)** accertare l'illegittimità nell'agire della P.A. e per l'effetto condannare quest'ultima al riconoscimento, in favore della ricorrente, di 12 punti da inserire in graduatoria, nonché risarcire la ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non percepite per l'anno scolastico 2022/2023.

Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

* * * *

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze;
- 2) Domanda di inserimento in GPS
- 3) Bollettini
- 4) Stralcio posizione in graduatoria;

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Aversa, 18/04/2023

Avv. Giustina Simoniello

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla convocazione per la nomina di incarico annuale da GPS I Fascia incrociata sostegno, su classe di concorso ADAA.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del MIUR.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet **dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI Napoli** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di stato 19/02/1990 n. 106, l a stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino

potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- a) Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emandando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI Napoli

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati,

CHIEDE

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile, gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza

STUDIO LEGALE
Avv. Giustina Simoniello
Via Seggio 51 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 19185245- cell: 3209745647
PEC: avv.giustinasimoniello@pec.dirittoitalia.it

Aversa 18.04.2023

Avv. Giustina Simoniello